Repubblica Italiana

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XIII Legislatura

XV SESSIONE ORDINARIA

164ª SEDUTA PUBBLICA

Giovedì 9 ottobre 2003 – ore 10.30

O R D I N E D E L G I O R N O

I - COMUNICAZIONI

II - LETTURA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 83, LETTERA D, E 153 DEL REGOLAMENTO INTERNO, DELLE MOZIONI:

N. 238 - Iniziative per la non applicazione in Sicilia del condono edilizio.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

- l'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'art. 27 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, affida alle Amministrazioni comunali l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia svolta nel territorio di competenza, prevedendo l'obbligo per le stesse, qualora sia accertato l'inizio senza titolo di opere edilizie ricadenti in aree soggette a vincolo di inedificabilità, ovvero in aree destinate ad opere e spazi pubblici e ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167/62, ovvero in aree o su beni sottoposti ai vincoli di cui al d.lgs 490/1999, di provvedere alla demolizione delle medesime opere ed al ripristino dello stato dei luoghi;

- l'articolo 4 della legge 47/1985, come sostituito dall'articolo 27 del DPR 380/2001, stabilisce, inoltre, che in caso di opere realizzate senza titolo in aree o su beni assoggettati alla tutela di cui al decreto legislativo 490/1999, i Comuni hanno l'obbligo di comunicare l'inizio dei relativi lavori alle Amministrazioni preposte alla

tutela dei vincoli, che possono provvedere di propria iniziativa alla demolizione delle stesse;

- il decreto legislativo 267/2000, all'articolo 107 affida ai responsabili degli Uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti sanzionatori in materia di repressione degli abusi edilizi, ed all'articolo 50 attribuisce ai Sindaci il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Ente ed all'esecuzione degli atti adottati dall'Amministrazione comunale;

- l'articolo 7 della legge 47/1985, come sostituito dall'articolo 31 del DPR 380/2001, modificato dal d.lgs. 301/2002, attribuisce al competente organo regionale, in caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali delle disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima legge, il compito di adottare i provvedimenti eventualmente necessari, mediante l'esercizio di poteri di intervento sostitutivo;

- la normativa che disciplina le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie prevede tempi e modalità ben precisi;

considerato che:

- occorre incentivare il ricorso alle procedure sanzionatorie previste dall'art. 4 della legge 47/1985, come sostituito dall'articolo 27 del DPR 380/2001, garantendo ai Comuni la disponibilità di risorse finanziarie;

- è necessario disciplinare le procedure di intervento sostitutivo allo scopo di assicurare l'esecuzione delle misure sanzionatorie e repressive in materia di abusi edilizi;

- è indispensabile dare certezza in ordine alla conclusione delle procedure di accertamento di conformità, mediante l'adozione di provvedimenti espliciti in tema di procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie;

- in Sicilia è in atto un processo di intervento per il recupero e la riqualificazione delle aree territoriali soggette a vincolo di inedificabilità, comprendente anche la rimozione delle opere abusive per il ripristino dello stato dei luoghi;

- i provvedimenti normativi che hanno consentito la riapertura dei termini delle precedenti sanatorie in Sicilia non hanno ottenuto l'esito previsto di ulteriori entrate per la Cassa regionale;

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

- a compiere tutti gli adempimenti utili ed indispensabili al fine di scongiurare l'applicazione della normativa nazionale che prevede un altro condono edilizio, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile della nostra Regione, legato alla difesa del patrimonio ambientale;

- a provvedere tempestivamente al fine di non consentire l'applicabilità in Sicilia di ogni ipotesi di condono edilizio, per evitare ulteriori e gravissimi danni al territorio

ed allo scopo di non rendere vano il progetto di recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale della nostra Isola;

- ad incrementare la vigilanza delle Amministrazioni comunali per evitare l'incremento di nuove costruzioni abusive.

(1 ottobre 2003)

FERRO - MICCICHE' - MORINELLO - ORLANDO - RAITI

N. 239 - Proroga dei termini per la presentazione dei progetti per il recupero degli immobili danneggiati dal sisma del 27-29 ottobre 2002 nella provincia di Catania.

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

PREMESSO che:

- a seguito degli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi avvenuti in provincia di Catania, occorreva assumere ogni iniziativa per favorire quanto più rapidamente possibile l'avvio degli interventi di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati a Zafferana, Milo, Santa Venerina, Acicatena, Sant'alfio, Acireale, Giarre, Piedimonte Etneo, Linguaglossa;

- ciò si è reso necessario al fine di superare la fase dell'emergenza e di favorire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari, la ripresa delle attività commerciali e produttive e ristabilire le normali condizioni di vita per la popolazione colpita;

- l'11 giugno 2003, il Presidente della Regione ha emanato la 'Direttiva per gli interventi di riparazione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 27-29 ottobre 2002 e successivi nella provincia di Catania';

- la domanda di contributo sul patrimonio privato doveva essere presentata dagli aventi diritto al Sindaco del Comune interessato entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana;

- i termini per la presentazione dei progetti esecutivi degli interventi sono stati fissati in 60 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di contributo (27 luglio 2003), cioè al 25 settembre 2003;

CONSIDERATO che:

- nei 60 giorni di tempo concessi per la redazione e presentazione dei progetti esecutivi era incluso il mese di Agosto;

- 60 giorni per redarre un progetto esecutivo (relazioni, elaborati architettonici, calcoli, computo metrico, ecc.) possono non essere sufficienti, specie per i grossi immobili per i quali non è disponibile il rilievo;

- la fretta di consegnare gli elaborati va senz'altro a discapito della qualità degli stessi;

- l'assenza di direttive tecniche per gli interventi progettuali consentiti e quantificabili ha reso l'attività dei professionisti particolarmente complicata e priva di quelle certezze che la delicatezza dell'argomento e il rispetto per le collettività coinvolte impongono;

- l'assenza di direttive tecniche comporta, inoltre, il rinvio delle problematiche tecniche all'esame ed all'operato di una commissione, senza regole valide per tutti e con il concreto timore, in fase istruttoria, di possibili risultati incoerenti tra loro;

- il breve arco temporale concesso per la redazione dei progetti esecutivi non è giustificato dall'urgenza e/o necessità di ristrutturare nel più breve tempo possibile;

- inoltre, nella Direttiva presidenziale all'art. 12 è stata prevista la realizzazione anticipata degli interventi, nelle more dell'assegnazione dei contributi governativi, con l'immediato inizio dei lavori nel caso in cui gli stessi non necessitino del rilascio della concessione edilizia da parte dei Sindaci;

- gli interventi nella maggior parte dei casi consistono nel miglioramento e/o adeguamento sismico senza modifiche di sagome, superfici e volumi, il cui asseveramento non comporta il rilascio della concessione edilizia;

- ancora una volta i liberi professionisti sono stati chiamati ad operare in difetto di regole certe ma con tempi brevi ed inderogabili, con il risultato di compromettere la qualità del prodotto finale,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

- per quanto sopra esposto, a prorogare il termine di scadenza della presentazione dei progetti;

- a convocare immediatamente una commissione formata degli organismi interessati (organi tecnici, ordini professionali, sindacati dei liberi professionisti tecnici) che possa determinare, in brevissimo tempo, le direttive tecniche attualmente inesistenti.

(1 ottobre 2003)

RAITI - FERRO - MICCICHE' -
MORINELLO - ORLANDO - BARBAGALLO -
LIOTTA - SPAMPINATO - VILLARI -
BASILE - CRISTAUDO - FLERES -
LEANZA N. - GAROFALO - MOSCHETTO

III - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1) “Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2003 – Assestamento” (n. 654/A)

Relatore: on. Riccardo Savona

2) “Approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione e dell’Azienda delle foreste demaniali per l’esercizio finanziario 2000” (n. 342/A)

Relatore: on. Riccardo Savona

3) “Approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione e dell’Azienda delle foreste demaniali per l’esercizio finanziario 1999” (n. 436/A)

Relatore: on. Riccardo Savona

4) “Approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione e dell’Azienda delle foreste demaniali per l’esercizio finanziario 2001” (n. 629/A)

Relatore: on. Riccardo Savona

5) “Approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione della Regione e dell’Azienda delle foreste demaniali per l’esercizio finanziario 2002” (n. 655/A)

Relatore: on. Riccardo Savona